

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 24

Adunanza 13 maggio 1998

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G. - ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 12-79933/98

Sotto la presidenza del Vice Presidente prof. MARIO REY si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, ALDO MILETTO, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, BARBARA TIBALDI e con la partecipazione del Segretario Generale prof. dott. DESIDERIO DE PETRIS.

Sono assenti: il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e l'Assessore SILVANA ACCOSSATO.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Torino:

è dotato di P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995;

ha adottato, con deliberazione C.C. n. 82 del 16/03/1998, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G. vigente quali emergono dalla deliberazione di adozione;

Rilevato che l'intervento proposto con la variante in oggetto consiste nella modificazione della normativa della zona urbana di trasformazione "4.13 Spina 3" al fine di ridurre la superficie degli insediamenti commerciali previsti e nella ridefinizione delle superfici per le attività trainanti e per piccoli esercizi specializzati;

Dichiarato che:

non possono essere rilevate incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale in quanto la Provincia di Torino ne è sprovvista, essendo tuttora in corso di elaborazione;  
per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

Dato atto che la verifica di compatibilità di cui sopra prescinde da ogni valutazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti di variante parziale così come precisati al settimo comma sopra citato, che restano di esclusiva competenza del Comune;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/06/1998;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 05/05/1998;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

### **Con voti unanimi, la Giunta Provinciale**

#### **DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G. del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 82 del 16/03/1998, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale, in quanto non adottato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole, di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale  
Desiderio De Petris

Il Vice Presidente  
Mario Rey

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 13 maggio 1998.